

I.C.E.F.
**Indicatore della condizione economica
familiare**

art. 6 L.P. 1 Febbraio 1993, n. 3

DGP n. 1374 del 29 Luglio 2022

**DEDUZIONI
FORFETTARIE**

e

**FRANCHIGIE sul
PATRIMONIO**

*PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO*

*Agenzia provinciale per l'assistenza
e la previdenza integrativa*

Trento, 17 Novembre 2022

Definizione e regola generale

- In aggiunta alle deduzioni analitiche, sono ammesse delle deduzioni forfetarie sulla base della sussistenza di precisi condizioni, che prescindono dall'aver sostenuto una qualsiasi spesa.
- Le condizioni per il riconoscimento di una deduzione, devono sussistere al **31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ICFE**;
- Non contano invece le situazioni esistenti alla data della domanda.

Tipi di deduzione

- Deduzioni per la produzione del reddito;
- Deduzioni per la condizione familiare
- Deduzioni per la non autosufficienza

Deduzioni per la produzione del reddito

Sono previste deduzioni per:

- Tipologia di reddito prodotta;
- Nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori;
- Componenti di sesso femminile che lavorano;

Deduzione per tipologia di reddito

- Redditi da lavoro dipendente e assimilati:
deduzione del 10% fino ad € 2.500,00
- Redditi da lavoro autonomo, da impresa e diversi:
deduzione del 5% fino ad € 1.250,00

Il limite di importo è individuale

Deduzione per entrambi i genitori che hanno lavorato

- Importo: € 2.500,00 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti almeno un figlio minore ed entrambi i genitori abbiano svolto attività:
 - di lavoro dipendente o assimilato, con contratto di lavoro;
 - di impresa o di lavoro autonomo in possesso di partita IVA

La durata del lavoro e del possesso della partita IVA deve essere di almeno 6 mesi nell'anno di riferimento della dichiarazione ICEF

Deduzione per entrambi i genitori che hanno lavorato - chiarimenti

- La deduzione si applica anche nel caso del genitore coniugato/convivente residente con una persona che non sia l'altro genitore

Deduzione per entrambi i genitori che hanno lavorato - chiarimenti

- lavoratori dipendenti:
 - per "attività lavorativa svolta per 6 mesi" si intende il sussistere di uno o più contratti che coprono detto periodo.
 - I periodi di maternità, aspettativa, o di cassa integrazione (che non fanno venir meno il contratto di lavoro) vanno conteggiati a condizione che sia garantita la copertura previdenziale;
 - la disoccupazione non viene conteggiata in quanto con essa il contratto di lavoro è cessato.

Deduzione per entrambi i genitori che hanno lavorato - chiarimenti

- lavoratori autonomi, casi particolari:
 - impresa familiare, la partita IVA è intestata al solo imprenditore titolare dell'impresa familiare e quindi solo lui può essere considerato soggetto che svolge un'attività lavorativa;
 - società di persone, nessun socio può essere considerato soggetto che svolge attività lavorativa in quanto la partita IVA è riferita alla società

Deduzione per componenti di sesso femminile che lavorano

- Importo € 4.000,00 per ogni componente di sesso femminile che ha svolto nell'anno di riferimento dei redditi attività lavorativa per 12 i mesi
- Il nucleo familiare deve essere composto da almeno due componenti
- Il tipo di attività lavorativa come per la deduzione prevista per “entrambi i genitori che hanno lavorato” (6 mesi)

Deduzioni per la condizione familiare

1. Nuclei familiari con un solo genitore;
2. Nuclei familiari con figli minori o studenti

Deduzione per nuclei con un solo genitore

- Importo: € 2.500,00 nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio minore e un solo genitore a condizione che egli sia:
 - vedovo;
 - non coniugato;
 - divorziato come attestato da apposito atto;
 - separato legalmente da almeno tre anni (*);

(*) n.b.: al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ICFE

Deduzione per figli minori e studenti

- Deduzione per figli minori e per quelli di età inferiore ai 25 anni solo se studenti e se fiscalmente a carico nell'anno di riferimento della dichiarazione ICFE, a partire dal terzo figlio di importo pari a
 - € 2.000,00 per il 3° figlio;
 - € 1.500,00 per il 4° figlio,
 - € 1.000 per il 5° e per ogni successivo

Deduzione per non autosufficienti

Categorie:

- Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti;
- Sordi e ciechi con residuo visivo;
- Invalidi civili al 100% ed equiparati;
- Invalidi civili da 66 a 99%;
- Minori invalidi civili con assegno mensile;
- Altri invalidi 65 anni e oltre.

Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti

- Codice 05 o 06 – Importo: € 5.400,00 (2X2.700,00)
- Invalidi che beneficiano dell'indennità di accompagnamento o i ciechi assoluti;
- Equiparati:
 - i pensionati per inabilità che beneficiano dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
 - gli invalidi del lavoro che beneficiano dell'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'art. 76 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'indennità di assistenza e accompagnamento previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Sordi e ciechi con residuo visivo

- Codice 11 e 09 – Importo: € 3.375,00 (1,25X2.700,00)
- i ciechi civili con residuo visivo con diritto all'indennità speciale;
- i sordi con diritto all'indennità di comunicazione;
- Equiparati:
 - i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno integrativo previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Invalidi civili al 100% ed equiparati

- Codice 04 – Importo: € 1.350,00 (50% 2.700,00)
- invalidi civili al 100%: senza diritto all'indennità di accompagnamento;

Equiparati:

- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano della pensione ordinaria di inabilità;
- gli invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano dell'assegno di incollocabilità previsto dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Invalidi civili da 66 a 99%

- Codice 03 – Importo: € 675,00 (25% 2.700,00)
- invalidi civili 66%-99% ;

Equiparati:

- i pensionati individuati ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 che beneficiano dell'assegno ordinario di inabilità;
- gli invalidi del lavoro con inabilità permanente parziale compresa tra il 61% e il 99%, ai sensi dell'art. 74 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- i soggetti affetti da infermità per cause di servizio che beneficiano della pensione vitalizia o dell'assegno temporaneo, dalla seconda alla quarta categoria, ai sensi della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Minori invalidi civili con assegno mensile

- Codice 07 – Importo: € 2.700,00
- Minori invalidi che beneficiano dell'assegno mensile, già indennità di frequenza.

Altri invalidi 65 anni e oltre

- Codice 08 – Importo: € 2.025,00 (75% 2.700,00)
- Tutti i soggetti della classe di età “65 e oltre” riconosciuti invalidi per qualsiasi causa non rientranti nelle altre classi di non autosufficienza

Deduzione per non autosufficienti

Chiarimenti:

- Spetta a condizione che il verbale di accertamento dell'invalidità riconosca che tale condizione sussista al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ICFE
- In alternativa alla deduzione forfettaria per non autosufficienti, si possono dichiarare le spese di assistenza effettivamente sostenute nell'anno di riferimento della dichiarazione ICFE

Spese di assistenza alternative alla deduzione forfettaria

- Spese (*) per la fruizione di servizi residenziali ("retta casa di riposo"), per la parte fiscalmente non deducibile e al netto di eventuali agevolazioni pubbliche;
- Spese per l'assistenza a domicilio della persona (spese per la "badante" regolarmente assunta, spese (*) per prestazioni di assistenza domiciliare acquistate da terzi);
- Spese (*) per la fruizione di servizi semiresidenziali (centri diurni per disabili e per anziani) nonché residenziali per periodi di sollievo.

(*) o la relativa quota di compartecipazione

FRANCHIGIE sul PATRIMONIO



Abitazione di residenza

- L'abitazione di residenza non è valutata ai fini ICEF
- Se però appartiene alle categorie catastali A1, A8 e A9 è valutata per la parte eccedente la franchigia di euro 150.000,00
- La stessa franchigia di euro 150.000,00 si applica ai terreni edificabili
- Le politiche di settore possono prevedere una franchigia diversa o l'esclusione totale dalla valutazione

Abitazione NON di residenza

- Le abitazioni diverse da quella di residenza sono valutate per la parte eccedente una franchigia di euro 20.000,00;
- Le politiche di settore possono prevedere una franchigia diversa

Tutela del risparmio

- E' prevista una c.d. “franchigia di non dichiarabilità” individuale per i risparmi inferiori ad euro 5.000,00;
- In aggiunta alla “franchigia di non dichiarabilità”, le politiche di settore possono stabilire franchigie sul patrimonio finanziario del nucleo familiare

ICEF A e ICEF B

Parametri

PARAMETRI	ICEF A	ICEF B
Deduzioni forfettarie	Solo non autosufficienti	Tutte, lavoro femminile euro 6.000,00
Abitazione di residenza appartenente a categorie di lusso	Euro 150.000,00	Euro 150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare	==	Euro 20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare diverso dalla residenza	==	Euro 20.000,00

ICEF A e ICEF B

Parametri

PARAMETRI	ICEF A	ICEF B
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio	Euro 10.000,00	Euro 30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio	==	Euro 60.000,00
Tassi conversione patrimonio in reddito equivalente	20% 100%	5% 20% 60%

ICEF A e ICEF B

Distribuzione territoriale

